

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa- Lettonia) — SIA «Kuršu zeme»/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-273/18) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Articolo 168 — Catena di cessioni di beni — Diniego del diritto alla detrazione a causa dell'esistenza di tale catena — Obbligo dell'autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva]**

(2019/C 305/24)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti**

Ricorrente: SIA «Kuršu zeme»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Dispositivo**

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.

---

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 23.7.2018.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-304/18) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Dazi doganali — Accertamento di un'obbligazione doganale — Iscrizione in una contabilità separata — Obbligo di messa a disposizione dell'Unione europea — Procedimento di recupero avviato tardivamente — Interessi di mora)**

(2019/C 305/25)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung e F. Tomat, successivamente Z. Malůšková e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato)

### Dispositivo

- 1) Rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2 120 309,50, riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, dell'articolo 8 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e dell'articolo 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728, e degli articoli 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica italiana è condannata ai quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea e sopporterà le proprie spese.
- 4) La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 25.6.2018.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge**

(Causa C-316/18) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell'insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo — Spese generali]**

(2019/C 305/26)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

### Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs